

Rapporto del Governo italiano ai sensi dell'art.22 della Costituzione OIL sulle misure per dare attuazione alle disposizioni della Convenzione n.146/1976 concernente " Congedi annuali retribuiti (Gente di mare)".

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in oggetto non si registrano modifiche legislative o regolamentari in materia rispetto a quanto comunicato nei precedenti rapporti inviati.

Le disposizioni della Convenzione trovano nel complesso applicazione per effetto di norme legislative di carattere generale e della normativa del C.C.N.L. del 5 giugno 2007.

Nello specifico, il Capo VIII del CCNL, a cui si rinvia, è interamente dedicato al trattamento dei riposi festivi, delle ferie e del congedo matrimoniale:

Art.49 Giorni festivi

Art.50 Giorni festivi trascorsi in navigazione

Art.51 Giorni festivi nei porti con il turno di porto

Art.52 Festività nazionali e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica in navigazione o nei porti con turno di navigazione

Art.53 Ferie

Art.54 Congedo matrimoniale

In ordine ai singoli articoli del questionario si procederà pertanto dando rilievo alle domande dirette presentate dal Comitato di esperti sull'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni.

Articolo 2, paragrafo 2 della Convenzione – Campo di applicazione

Per personale marittimo si intendono tutte le persone impiegate a bordo di una nave intendendo per nave qualsiasi costruzione destinata al trasporto per fini commerciali, con l'esclusione delle navi da guerra e delle navi adibite alla pesca o ad operazioni similari.

Il personale marittimo impiegato a bordo di tutte le navi immatricolate in Italia è coperto dalla legislazione nazionale e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. Nessuna categoria di personale marittimo è esclusa dall'applicazione della presente Convenzione.

Con la legge di ratifica, Legge 10 aprile 1981, n.159 (G.U. n.116 Suppl. Ord. del 29/04/1981) è data piena ed intera esecuzione alla Convenzione in esame.

Articolo 5 – Calcolo del periodo di servizio

In merito all'articolo 5 della Convenzione si precisa che i periodi di assenza dal lavoro per partecipare a corsi di formazione professionale, così come i periodi di assenza per malattia, infortunio, maternità, rientrano nel calcolo del periodo di servizio ai fini della determinazione del congedo retribuito.

Articolo 6 b),c) e d). Calcolo del congedo

Il calcolo dei giorni di ferie spettanti dipende da due variabili:

- la durata stabilita dai contratti collettivi nazionali o, in alcuni casi particolari, dalla legge;
- la maturazione del diritto al momento del godimento delle ferie.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro dei marittimi prevede che a tutti i componenti dell'equipaggio sia riconosciuto un periodo di ferie di 34 giorni per ogni anno di servizio o pro rata, da fruire nei giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività comprese nel periodo feriale stesso.

Il marittimo avrà normalmente diritto di fruire del periodo feriale senza interromperlo, salvo impedimento che derivi da esigenze di servizio. In questo caso sarà consentito all'armatore di frazionarlo in due periodi e, ove occorra, di differirlo in tutto o in parte all'anno successivo.

Qualora l'armatore, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali, corrisponderà al marittimo altrettante giornate calcolate in base ad 1/26 del minimo contrattuale conglobato, valore convenzionale della panatica, supplemento paga per il personale di Stato Maggiore, indennità di rappresentanza e ad 1/30 del rateo di gratifica natalizia e pasquale ed eventuali scatti.

Riguardo alla domanda diretta riferita all'applicazione dell'articolo 6, lettera b), c) e d) si conferma che i periodi riferiti alle precipitate lettere non sono considerati ai fini della determinazione dei congedi annuali retribuiti.

Il contratto individuale di lavoro marittimo, infatti, pur essendo un contratto speciale che al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione aggiunge l'esigenza di garantire la sicurezza della navigazione, da cui deriva anche il carattere di inderogabilità di molte norme che ne regolano i principali aspetti, resta un contratto di lavoro subordinato e pertanto regolato sia dalla normativa specifica per il personale navigante che dal diritto comune del lavoro il quale riconosce pienamente l'autonomia degli istituti in questione dall'istituto delle ferie.

Articolo 7 – Remunerazione del congedo

Durante il periodo di fruizione delle ferie la legge, pur in mancanza della prestazione lavorativa, impone al datore di lavoro di adempiere all'obbligazione retributiva. Al lavoratore deve essere pertanto corrisposta la normale retribuzione.

Gli elementi costitutivi della retribuzione feriale corrisposta ai marittimi sono individuati dalla contrattazione collettiva a cui si rinvia (CCNL 5 giugno 2007 ,artt.30 e ss.).

I contratti collettivi nazionali di lavoro e la legislazione nazionale in materia di lavoro garantiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di ferie retribuite.

Articolo 9 - Pagamento in contanti in luogo della fruizione delle ferie

Le disposizioni contenute all'art.53 punto 4 del contratto collettivo nazionale del 1999 sono confermate dal CCNL 5 giugno 2007.

Al riguardo si precisa che il versamento in contanti dovuto ai marittimi, qualora l'armatore, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali è equivalente alla retribuzione normale di fatto che il marittimo avrebbe percepito se avesse prestato la propria attività lavorativa.

Articolo 10, paragrafo 3 – Luogo del congedo annuale

Il CCNL del 5 giugno 2007, art.53, comma 2, conferma la disposizione del contratto collettivo 1999:

L'armatore dovrà accordare il periodo feriale al marittimo nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione o di imbarco.

La disposizione del contratto non contrasta con l'articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione in esame laddove è espressamente previsto che i marittimi sono tenuti a prendere il congedo annuale nel luogo di ingaggio o di reclutamento, *salvo che il contratto collettivo o la legislazione nazionale non disponga altrimenti*.

Articolo 12 – Richiamo dalle ferie

Il CCNL del 5 giugno 2007 riconosce, all'articolo 53, paragrafo 3, il diritto di fruire normalmente del periodo feriale senza interruzioni, salvo impedimento che derivi da esigenze di servizio.

In questo caso all'armatore sarà consentito di frazionare il periodo feriale in due periodi e, ove occorra, di differirlo in tutto o in parte all'anno successivo.

La normativa nazionale di carattere generale prevede che il lavoratore possa essere richiamato dalle ferie per esigenze di servizio, nei fatti riconducibili a casi di estrema urgenza.

L'eventuale modifica del periodo feriale deve essere comunicata al lavoratore previo ragionevole avviso.

Articolo 13 – Applicazione e rispetto della legislazione

L'applicazione e il rispetto della legislazione nazionale e delle norme contrattuali in materia è demandata agli organi amministrativi e giurisdizionali dello Stato che intervengono a seguito dell'espletamento della normale attività di vigilanza.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

Hanno fatto pervenire le proprie osservazioni le seguenti Organizzazioni:
CONFITARMA (Confederazione Italiana Armatori).

ALLEGATI:

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 5 giugno 2007 (artt.30 – 44; artt. 49 – 54)
- Osservazioni CONFITARMA

